

CAMERA DEI DEPUTATI N. 4542

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato VAIRO

Presentata il 2 febbraio 1990

Modifica del saggio degli interessi legali

ONOREVOLI COLLEGHI! — La norma che si propone di modificare, vecchia ormai di quasi mezzo secolo, non risulta più in armonia con i tempi e con il poderoso sviluppo economico verificatosi nel Paese nei più svariati campi della produzione, dell'investimento e del risparmio.

Quando, infatti, il saggio degli interessi legali venne fissato dal legislatore del 1942 nella misura del 5 per cento, tale misura appariva aderente alla realtà economica del momento, giacché qualsiasi forma di investimento di capitale, che non fosse la rischiosa speculazione borsistica o industriale, non assicurava una redditività superiore alla suddetta misura del 5 per cento, peraltro ritenuta congrua in relazione al valore comunemente accordato al danaro in tempi improntati a canoni di stretta economia nel tenore di vita degli italiani.

Per le stesse considerazioni era da ritenersi congruamente assolta, con la ripetuta misura del 5 per cento, anche la funzione risarcitoria assegnata agli interessi legali nel caso di ritardato o man-

cato adempimento delle obbligazioni pecuniarie (articoli 1224 e 1288 del codice civile).

Orbene, tali considerazioni non possono essere ritenute più valide essendosi sviluppati negli ultimi decenni molteplici nuovi settori di attività imprenditoriale (nel senso definito dall'articolo 2082 del codice civile) ad alta redditività ed avendo lo stesso Stato da un lato offerto ai risparmiatori titoli (BOT, CCT etc.) produttivi di interessi ad un saggio superiore al 5 per cento e, dall'altro lato, imposto per ritardato conseguimento dei propri crediti interessi fortemente esorbitanti la misura legale fissata dall'articolo 1284 del codice civile.

Criteri, quindi, di adeguamento alla realtà socio-economica attuale e di avvicinamento dei diritti-doveri dello Stato ai diritti-doveri dei cittadini, in attuazione dello spirito della Costituzione, suggeriscono l'accoglimento da parte del Parlamento di questa proposta di legge, che il sottoscritto si onora di sottoporre alla vostra attenzione.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

1. Il primo comma dell'articolo 1284 del codice civile è sostituito dal seguente:

« Il saggio degli interessi legali è del 12 per cento in ragione di anno ».